

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

"TAMOTANGO ETS"

Articolo 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale denominata "TAMOTANGO ETS" d'ora in avanti "Associazione".

Articolo 2 sede

L'associazione ha sede in Napoli alla via Diocleziano, 109.

Articolo 3 scopo

L'associazione non ha scopo di lucro; è apolitica, non opera alcuna discriminazione di sesso, razza o religione, di lingua, di condizione personale o sociale; è apartitica ed ha finalità esclusivamente socio-culturali. Essa ha il fine di promuovere e diffondere attività tendenti ad accrescere il livello di partecipazione di socializzazione, di crescita culturale dei suoi soci, utilizzando in particolare le attività didattiche, divulgative e formative inerenti la danza, la musica, il teatro, il cinema, la pittura, la fotografia, l'editoria, nonché attività turistiche, spettacolistiche e di degustazione di cibo e bevande ad esse inerenti. Potrà pertanto organizzare corsi, stage, rassegne, seminari, mostre, concerti, convegni, proiezioni, porre in essere, quindi, qualsiasi attività idonea o utile per il raggiungimento dello scopo suddetto.

L'associazione, nel raggiungimento dei suoi obiettivi, potrà quindi svolgere le seguenti attività:

• **attività didattica e formativa:** organizzazione e realizzazione di corsi di danza, di stage di perfezionamento delle tecniche di ballo, di rassegne e spettacoli di danza, con particolare riferimento al tango argentino e ad altre forme di danza tipiche dei vari paesi del mondo (titolo esemplificativo, salsa, flamenco, etc...). Organizzazione, realizzazione e pratica di attività e rassegne musicali, teatrali, corsi che permettano di conoscere e perfezionare la conoscenza della pratica musicale e teatrale; organizzazione di corsi, seminari, incontri finalizzati alla divulgazione pratica e teorica delle tecniche espressive connesse all'attività teatrale, nonché all'apprendimento delle forme artistiche per la formazione di figure professionali nel campo della danza, musica e teatro. Formazione e promozione di ballerini, musicisti, attori interessati allo studio e alla realizzazione di nuovi progetti (prove, seminari, spettacoli) nonché alla loro realizzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

• **Attività di promozione della danza:** attraverso incontri con maestri anche internazionali, convegni anche in videoconferenza, seminari, spettacoli, serate danzanti e tutto quanto serva per promuovere e divulgare le attività terasicoree tra i soci e non solo.

- **Attività ricreative:** incontri di ballo, serate danzanti, intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per bambini, adulti ed anziani, ricreativi in genere, proiezioni di film, documentari, diapositive, eccetera.

- **attività associativa:** organizzazione di manifestazioni, viaggi ed incontri fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro con degustazione di cibi e bevande a tema e di tutte quelle attività che si reputino necessarie per accrescere il livello di socializzazione tra i soci.

- **Attività culturali:** organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari; istituzione di biblioteche, videoteche, fototeche.

- **Attività editoriali:** pubblicazione di giornali, bollettini, riviste con riferimento al mondo della danza, della musica, del teatro, delle attività culturali in genere. Sviluppo di prodotti multimediali per la promozione e diffusione di ulteriori forme di espressione artistica (cinema, letteratura, arti visive, spettacolo multimediale, video, informatica, nuove tecnologie).

Per un migliore raggiungimento degli scopi sociali,

l'associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione attrezzature immobili e mobili, stipulare contratti o accordi con altre associazioni e o terzi in genere, nonché potrà richiedere contributi e stipulare accordi di partenariato con enti o associazioni di qualsiasi natura, internazionali, statali, regionali o locali, nel rispetto dei fini statutari e delle disposizioni legislative vigenti e di futura emanazione.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e Attività

1) L'Associazione vuole contribuire alla crescita culturale e allo sviluppo professionale delle persone nella convinzione che la formazione non sia solo uno strumento al servizio del mercato ma anche una risorsa per la persona e per la collettività. Obiettivo prioritario dell'Associazione è quello di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro promuovendo, sviluppando e diffondendo la sensibilità sociale sulle problematiche, i disagi economici, personali, familiari e relazionali affrontati dai lavoratori svantaggiati in crisi occupazionale.

2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale attivando politiche attive del lavoro per promuovere l'occupazione e

l'inserimento lavorativo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (cfr art. 5, co. 1, lett. p, d.lgs 117/17-Codice del Terzo Settore).

3) L'Associazione, sempre al fine di promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, potrà, altresì, svolgere le ulteriori seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (cfr art. 5, co. 1, lett. d), d.lgs 117/17-Codice del Terzo Settore)

b) formazione universitaria e post-universitaria (cfr art. 5, co. 1, lett. g) d.lgs 117/17-Codice del Terzo Settore).

c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di

beni confiscati alla criminalità organizzata (cfr art. 5, co. 1, lett. z) d.lgs 117/17-Codice del Terzo Settore),

4) In particolare, l'Associazione si propone di:

I. sperimentare l'efficacia e l'efficienza di nuove politiche attive del lavoro per favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati, in particolare di quelle categorie di persone che presentano le maggiori criticità d'ingresso e tenuta nel mercato del lavoro;

II. svolgere attività di progettazione ed erogazione di percorsi formativi e di alternanza e la tutela della disabilità;

III. promuovere, attivare e/o gestire:

- percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, percorsi di assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione ;

- percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore;

- master universitari o corsi di specializzazione;

- alta formazione artistica, musicale e coreutica;

- specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante;

- servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 14/2009.

IV. mettere in campo percorsi di formazione

professionalizzanti finalizzate all'acquisizione di competenze in aree di specifico interesse.

5) L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ed è e sarà compito del Consiglio di Amministrazione individuare le suddette attività diverse.

Articolo 4 durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

SOCI DIRITTI AMMISSIONI

Articolo 5 soci

Gli associati si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori.

Sono **soci fondatori** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Sono **soci ordinari** tutti i cittadini italiani e stranieri che avendone fatta domanda, siano stati accettati come tali con decisione del Consiglio di Amministrazione a suo discrezionale e insindacabile giudizio; essi si impegnano a versare un contributo con

periodicità di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di poter partecipare attivamente a quanto organizzato dall'associazione. Sono **soci onorari** le persone che verranno elette dall'Assemblea su proposta dei soci fondatori per meriti particolari. Sono **soci sostenitori** le persone, gli enti morali, gli enti pubblici, le organizzazioni sia italiane che straniere che versano con definitiva assegnazione al fondo patrimoniale dell'associazione una quota almeno pari a 10 volte quella prevista per gli associati ordinari. Detta quota sarà incrementata o diminuita nel corso degli anni di esistenza dell'associazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, affinché la sua congruità risulti stabile nel tempo. Essi hanno durata vitalizia, salvo dimissioni ed in nessun caso possono pretendere la restituzione di quanto versato. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro

soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, compresi i soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il voto spettante agli associati minorenni va esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Articolo 6 - diritti e doveri degli associati

Gli obblighi e i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee; possono usufruire delle attrezzature sociali purché in regola con i pagamenti da essi dovuti all'associazione nell'ambito delle attività organizzate dall'associazione.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare alle attività sociali;
2. a ricevere le comunicazioni dell'associazione presso la sede sociale;
3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e

non rivalutabile.

Articolo 7 ammissione dei soci

Per l'ammissione di un nuovo associato è richiesta la domanda al Consiglio di Amministrazione redatta su un modulo prestampato.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni scritte;
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea;
- d) per morosità del pagamento delle quote a qualunque titolo dovute, fermo restando l'addebito del versamento.

Le somme versate dagli associati come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ORGANI SOCIALI.

Articolo 8 organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dalla generalità di soci; può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice-presidente, entro il

primo trimestre di ciascun anno sociale, per approvare il bilancio consuntivo, preventivo ed il programma annuale delle attività.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

La convocazione avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

I compiti dell'Assemblea ordinaria possono così riassumersi:

- elezione del Consiglio di Amministrazione;
- discussione ed approvazione della relazione tecnica, artistica, organizzativa e finanziaria presentata dal Consiglio di Amministrazione;
- delineazione delle direttive artistiche, organizzative, amministrative, economiche nell'ambito delle finalità proprie dell'associazione;
- deliberazione su altri argomenti non riconducibili alla competenza degli organi del Sodalizio, ammesso che non siano espressamente riservati all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita, il funzionamento e lo scioglimento

dell'associazione.

Le Assemblee sono sovrintese dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, sono valide qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà del totale degli associati, mentre in seconda convocazione le delibere sono considerate valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione può deliberare con la presenza di almeno il 50% del totale dei soci dell'associazione. Tutte le delibere adottate, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere ritenute valide con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del c.c.:

---a) per le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

---b) per le delibere di scioglimento dell'Assemblea e devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, vota per la scelta del Presidente per alzata di mano o per appello

nominale ovvero per scrutinio segreto, se almeno la metà dei
 presenti richiedano la votazione per scrutinio segreto. Di
 ogni Assemblea verrà redatto un verbale a cura del
 segretario eletto o di chi ne fa le veci; esso verrà firmato
 dal Presidente e da chi lo ha redatto e conservato agli atti
 dell'associazione a disposizione di qualunque associato
 voglia prenderne visione. L'Assemblea degli associati è
 convocata, anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito
 della provincia di Napoli, dal Consiglio di Amministrazione.
 Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi
 rappresentare mediante delega scritta.
 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ordinaria e
 straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della
 quota associativa.
 I soci possono farsi rappresentare da altri soci: il socio
 delegato non potrà rappresentare più di due associati.

Articolo 10 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di realizzare
 gli scopi sociali. Esso ha il compito di:

1. emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per
 il buon funzionamento dell'associazione;
2. deliberare circa l'amministrazione e la conduzione
 dell'associazione, incluso l'assunzione e il
 licenziamento di eventuali dipendenti e/o
 collaboratori;

3. redigere il conto consuntivo, il bilancio preventivo

ed i programmi dell'associazione;

4. stabilire l'importo delle quote associative per le

diverse categorie di soci e fissarne le modalità di pagamento;

5. decidere in maniera inappellabile in merito

all'accoglimento delle domande di ammissione

all'associazione da parte degli aspiranti soci;

6. determinare i corrispettivi per le diverse

prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;

7. giudicare le infrazioni commesse dagli associati e

comunicare le sanzioni ad essi attribuite.

L'associazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo

di cinque membri. Esso dura in carica cinque anni e ciascun

membro è rieleggibile. Nella sua prima adunanza il consiglio

nomina al suo interno il Vicepresidente e il Segretario e

può attribuire ad altri Consiglieri specifici incarichi da

svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, ha la

firma sociale, convoca il Consiglio di Amministrazione,

l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione dei deliberati

dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione; esso deve essere redatto almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è inoltre obbligato a convocare il consiglio se la maggioranza dei consiglieri ne facciano domanda scritta, nella quale saranno indicate specificamente le materie da trattare. Le riunioni hanno validità purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti; esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di associato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti ed in caso di parità è prevalente il voto del Presidente le votazioni sono fatte per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano per scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Articolo 11 patrimonio sociale e contributi

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale iniziale versato;

b) dai contributi di ammissione dovuti;

c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni

straordinarie da parte di chiunque, persona, società o

enti pubblici e privati nazionali o internazionali;

d) dai risultati derivanti dalla gestione;

e) da tutti i beni immobili e mobili di proprietà

dell'associazione;

f) da ogni altra entrata in conto capitale che concorre

ad incrementare il patrimonio sociale.

I contributi si distinguono in ordinari straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale di esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

Articolo 12 destinazione del risultato

L'eventuale avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, sarà sempre destinato come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di

ridurre i contributi ordinari di esercizio. L'eventuale disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, potrà essere coperto, su deliberazione dell'Assemblea mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati oppure mediante utilizzo di fondi precedentemente costituiti a questo scopo. In ogni caso è vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione salvo eventuali disposizioni di legge.

Articolo 13 esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14 norme disciplinari

È passibile di sanzione disciplinare l'associato che si sia reso responsabile direttamente o indirettamente per il tramite di terzi di:

- inosservanza dello statuto e dei regolamenti dell'associazione;
- di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri del socio.

Le sanzioni disciplinari sono: richiamo scritto, sospensione temporanea da ogni attività sociale, l'esclusione del socio alla partecipazione a manifestazioni spettacolistiche, nonché la radiazione.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta e/o verbale.

degli addebiti.

Articolo 15 modificazioni dello statuto

Le modificazioni dello statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Vige anche in sede di scioglimento e devoluzione il divieto di ripartizione fra i soci di giacenze e/o

attività.

Articolo 17 Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge ai sensi dell'art.

31 del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), si compone di tre membri effettivi e due

supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie,

o può essere composto anche in via monocratica. In entrambi

i casi deve essere composto sempre da coloro che abbiano il

requisito di essere iscritti nell'apposito Registro dei

Revisori legali. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge,

nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che

convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: -

controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila

sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del

Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della

contabilità e dei libri contabili e della loro

corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può,

nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 18 Organo di Controllo

L'Associazione nominerà un Organo di controllo al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo n. 117/2017.

Articolo 19 rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, in quanto applicabile, suppliscono le norme del codice civile.

Napoli, ventiquattro novembre 2022